



Roma, 17 Dicembre 2013

Centro Studi
Ricerca e Formazione
Prot. 3432/MI

Alle Società Affiliate
Ai Comitati Delegazioni
Regionali /Provinciali
Ai Tecnici Iscritti agli Elenchi e agli Albi
Tecnici Federali
Al Consiglio Federale

Circolare n.65/13

Oggetto: Regolamento iscrizione e reinserimento nell'Elenco dei Tecnici di Base e agli Albi Tecnici Federali.

Il documento, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2014, introdurrà importanti novità, tra le quali viene segnalata la perdita del possesso della qualifica per mancata iscrizione per più di 10 anni consecutivi.

A tal fine, per regolarizzare la propria posizione con le disposizioni finora adottate, limitatamente al solo recupero della qualifica, è prevista una moratoria di 6 mesi. Pertanto, tutti i tecnici non in regola con l'iscrizione all'Elenco dei Tecnici di Base o agli altri Albi Tecnici Federali, **entro e non oltre il 30 giugno 2014**, potranno richiedere il loro reinserimento con le modalità in vigore fino al 2013.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale
Daniela Sebastiani

Il Presidente
Luciano Buonfiglio



Regolamento Iscrizione e Reinserimento agli Elenchi e agli Albi Tecnici Federali

Art. 1 - Abolizione delle disposizioni precedenti

Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia di iscrizione e tesseramento all'Elenco dei Tecnici di Base e agli Albi dei Tecnici federali (Istruttori, Guide, Tecnici di Paracanoa, Allenatori e Maestri) della Federazione Italiana Canoa kayak (FICK).

Art.2 - Istituzione degli Elenchi e degli Albi con l'indicazione degli indirizzi e delle specializzazioni

Sono istituiti:

- l'Elenco dei Tecnici di Base;
- l'Albo Istruttori Attività Agonistiche con indicazione dell'indirizzo (Acqua Piatta, Acqua Mossa, Canoa Polo);
- gli Albi Istruttori Attività Amatoriali, Promozionali e Tempo Libero, rispettivamente Settore Acque in corrente (fiume, bacini artificiali) e Acque non in corrente (mare e laghi, ecc.);
- l'Albo dei Tecnici di Paracanoa con indicazione di indirizzo (Acqua Piatta, Acqua Mossa e Canoa Polo);
- gli Albi Guide, rispettivamente Acque in corrente (Fiume) e Acque non in corrente (Mare, Laghi, ecc.);
- l'Albo Allenatori con l'indicazione della specializzazione (Acqua Piatta, Canoa Polo e Acqua Mossa con indirizzo Discesa o Slalom) ed eventualmente del possesso del VI Livello (rilasciato dal CONI);
- gli Albi Maestri, rispettivamente Fiume e Mare.

Art.3 – Composizione degli Elenchi e degli Albi

Gli Elenchi e gli Albi di cui all'art.2 sono annualmente composti dalla FICK con i nominativi dei Tecnici in possesso del rispettivo titolo regolarmente tesserati/iscritti per l'anno di riferimento alla FICK.

Art.4 – Iscrizione e tesseramento

Tutti i Tecnici qualificati nei tre livelli più uno (Allenatore di IV livello rilasciato dal CONI) nelle diverse specialità, per svolgere le rispettive funzioni e partecipare a tutte le attività federali devono essere iscritti annualmente attraverso il tesseramento ai rispettivi Elenchi o Albi dei Tecnici i Federali, fatto salvo l'anno di prima nomina per il quale l'iscrizione avviene d'ufficio.

Art. 5 – Iscrizione individuale e attraverso la società d'appartenenza-

L'iscrizione annuale, definita dalle apposite disposizioni emanate con la circolare federale "Affiliazione Riaffiliazione e Tesseramento" potrà essere fatta sia individualmente che attraverso la società d'appartenenza, in entrambe i casi, la società e il tecnico dovranno indicare obbligatoriamente la denominazione esatta e il possesso della qualifica tecnica, compresi gli indirizzi e le specializzazioni.

Art. 6 – Iscrizione annuale, quota “Tesseramento” e “Formazione”

L'iscrizione annuale oltre alla regolare quota di Tesseramento avrà un ulteriore importo, denominato “Formazione”, destinato e finalizzato alla costituzione di un fondo per la parziale copertura dei costi di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici. Gli importi “Tesseramento” e “Formazione” verranno definiti annualmente dal Consiglio federale e comunicati con la circolare “Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento”. In caso di possesso di più qualifiche tecniche tra loro compatibili (su percorsi di formazione diversi e il cui ottenimento di quella successiva non comporta l'assorbimento di quella precedente), l'importo forfettario per l'iscrizione alle qualifiche possedute verrà sempre definito annualmente dal Consiglio Federale e comunicato con la suddetta circolare, con la precisazione degli importi unici dovuti in quota “Tesseramento” e quota “Formazione”.

Art. 8 – Mancato tesseramento/iscrizione annuale

Il mancato rinnovo dell'iscrizione, oltre a comportare il non inserimento nel rispettivo Elenco/Albo, determina l'inibizione dallo svolgere le attività tecniche e l'impossibilità di ricoprire ruoli o incarichi federali.

Art. 9 – Reinserimento entro 5 anni

La richiesta di reintegro entro cinque anni di mancata iscrizione comporta comunque il pagamento delle quote arretrate solo per la parte relativa al tesseramento, mentre la quota aggiuntiva (Formazione) non è dovuta.

Art. 10 – Reinserimento dopo 5 anni

Qualora l'iscrizione all'Albo Tecnico non venga rinnovata per più di cinque anni consecutivi, ma comunque non oltre 10 anni, il tecnico che richiede il reinserimento dovrà, oltreché corrispondere le quote arretrate (solo tesseramento), effettuare nuovamente la rispettiva formazione on-line (se prevista) e il tirocinio presso un tecnico iscritto nella categoria di rispettiva appartenenza secondo le modalità stabilite dalla Guida alla Formazione.

Art.11 – Mancata iscrizione per più di 10 anni – Decadenza e Reintegro

Qualora l'iscrizione all'Elenco/Albo tecnico non venga rinnovata per più di 10 anni consecutivi, il tecnico decade e, per richiedere il reintegro, dovrà ripetere integralmente il rispettivo corso, corrispondendo il 50% della quota di partecipazione in essere al momento della richiesta del reintegro relativamente alla qualifica richiesta.

Art.12 – Disposizioni transitorie per il reinserimento

Solo nel primo anno di entrata in vigore del regolamento, con lo scopo di permettere la regolarizzazione delle iscrizioni con le medesime modalità previste con le precedenti disposizioni, sarà applicata una moratoria di mesi sei a quanto stabilito dagli artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 147/13 del 29.11.2013